

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

---

### INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

---

3<sup>a</sup> SEDUTA

MARTEDÌ 25 GENNAIO 1977

---

Presidenza del Presidente VIVIANI

---

## INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 51, 55, 56 e <i>passim</i>	BIGHI . . . . .	Pag. 51, 55, 56
BEORCHIA (DC) . . . . .	56	CALINI . . . . .	63, 65
BOLDRINI Cleto (PCI) . . . . .	63, 64, 65	DE LEONARDIS . . . . .	59, 60
DE CAROLIS (DC) . . . . .	59	GINOLFI . . . . .	59
LUBERTI (PCI) . . . . .	55	MODONESI . . . . .	65
		PERONE . . . . .	57, 58
		TOMASELLI . . . . .	61, 64, 65

*Intervengono alla seduta, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Corrado Bighi, presidente del Consiglio nazionale dei chimici; il dottor Adriano Perone, segretario del Consiglio nazionale degli attuari; il dottor Michele Ginolfi, vicepresidente dell'Ordine nazionale dei biologi e il dottor Marino De Leonardis, consulente dell'Ordine stesso; l'ingegner Giuseppe Tomasselli, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, l'ingegner Leo Calini, presidente del Sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti e l'avvocato Giancarlo Modonesi, consulente del Consiglio stesso.*

*La seduta ha inizio alle ore 11.*

LUBERTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di società professionali, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento.

Nostro primo ospite della seduta odierna è il professore Corrado Bighi, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei chimici.

Ringraziamo il professor Bighi per avere risposto positivamente al nostro invito. Professore, lei conoscerà l'oggetto della nostra indagine: si tratta di raccogliere dati ed elementi in relazione al disegno di legge n. 77 sulla disciplina delle società tra professionisti. Questo disegno di legge fu approvato nella precedente legislatura dal Senato; passato alla Camera decadde per fine anticipata della legislatura medesima; riproposto nella attuale con la procedura speciale prevista dall'articolo 81 del nostro Regolamento, che è in genere più veloce, fu portato all'esame della Commissione. La Commissione nuovamente lo approvò e lo mandò in Aula. L'Aula lo ha restituito alla Commissione — su richiesta dell'onorevole Sottosegretario competente — con preghiera di esaminare soprattutto se sia consentito un allargamento delle disposizioni legislative nel

senso di prevedere anche società interdisciplinari.

Nel frattempo, da parte delle Leghe della cooperativa, direi in genere delle diverse ispirazioni politiche e sociali, c'è stato un intervento che poi si è tradotto in emendamenti attraverso i quali si è chiesto che tra le forme associative si prevedesse anche quella della cooperativa. Io ritengo che si debba trattare, semmai, di cooperativa a responsabilità illimitata.

Comunque, noi vorremmo sapere dalla sua gentilezza non solo il suo parere su questi due problemi che sono diventati i più assillanti, ma anche il suo parere e quello del Consiglio dell'Ordine che lei così degnamente rappresenta, su tutta l'impostazione legislativa, per conoscere se è utile dettare queste norme e per sapere se il modo con cui i problemi che sono sopravvenuti sono stati risolti sia il più adeguato e confacente alle esigenze sociali.

BIGHI. Ho letto l'introduzione al disegno di legge e, ovviamente, il disegno di legge. Innanzi tutto, per quanto riguarda l'articolo 1, che dice testualmente, in merito a queste forme associative: « Salvo quanto disposto dalla presente legge, alle società professionali si applicano le norme sulla società semplice... », esprimo il parere che debba essere veramente società semplice e non di capitale. La società di capitale, infatti, potrebbe implicare una certa dipendenza, anche se mimetizzata, da attività di altre professioni, come i commercialisti, che potrebbero tenere un po' in scacco le altre professioni. Io sono Vicepresidente della « Compensionisti » e abbiamo discussioni vivaci quando si tratta di dirimere vertenze tra categorie che possono avere attrito: geometri e ingegneri, periti chimici e chimici laureati, medici e biologi e così via.

Per semplificare le cose e lasciare libertà di vita a ogni Consiglio nazionale e professionale — non per fare del campanilismo — si dovrebbe trattare proprio di società semplice. Questo è il nostro parere.

Per quanto riguarda l'associazione tra persone che esercitano la medesima attività in-

tellettuale — mi riferisco ad associazioni tra iscritti allo stesso albo professionale —, tale associazione è importante per alcune attività. Oggi esistono degli organismi che sono completi, degli studi di avvocati che rappresentano delle *équipes*. Per certe professioni tecniche, come quella del chimico, del biologo, eccetera, è necessaria l'istituzione di questa società, perchè tra l'altro occorrono strumenti costosi. Impiantare oggi un laboratorio di analisi chimiche può comportare una spesa intorno agli 80-100 milioni, che una persona sola, specialmente neolaureata, non sistemata, non può sostenere. Ecco, quindi, la necessità di associazione tra professionisti di un certo settore.

Le associazioni interprofessionali. Per la mia attività viaggio parecchio e ho potuto constatare che all'estero esistono di queste società. Anche in Italia stiamo studiando e vedremo lo sviluppo di laboratori di analisi chimico-cliniche oppure biochimico-chimiche: il medico è l'unico che può agire sul paziente e allora preleva i liquidi che servono al chimico che poi mette a punto la tecnica di analisi chimica; il biologo, poi, può eseguire altre analisi e spesso anche il fisico deve intervenire. In Italia, però, queste forme associative interdisciplinari stanno sorgendo spontaneamente. Sono società, di fatto, che vengono mimetizzate spesso dalla firma del medico. Questo avviene nei laboratori degli ospedali e delle cliniche. Naturalmente gli ospedali sono enti che hanno già una struttura organica, mentre questo discorso non vale sempre per le cliniche. Conosco associazioni interprofessionali in campo soprattutto ingegneristico che operano addirittura verso l'estero, verso i Paesi sottosviluppati. Ci sono società che ricorrono all'attività del chimico, dell'ingegnere, del geometra, del matematico, del fisico eccetera.

Quindi, attività interprofessionali e attività anche professionali dello stesso gruppo. Noi oggi abbiamo, in base al Trattato di Roma, la possibilità di scambio dei professionisti. Questo implica già dei problemi a livello internazionale. Per i medici, il 20 dicembre scorso è stato riconosciuto il diritto

di libero insediamento nei diversi paesi della CEE. Per i chimici non sono ancora perfezionati gli accordi fra i diversi Paesi, però si cerca di avere il riconoscimento della laurea in area europea, per adesso in area CEE, mentre ci sono già contatti con l'area del COMECON. Questo comporterebbe il diritto per il laureato di trasferirsi da un Paese all'altro.

In Italia, come gli onorevoli sapranno, ci sono gli albi dei chimici, cioè c'è l'iscrizione all'albo obbligatoria dopo l'esame di stato. In altri paesi questo non esiste: per esercitare la professione non è necessaria la iscrizione all'albo professionale. Questo ha comportato una certa confusione, perchè se il professionista di un altro Paese si trasferisce in Italia non potrebbe esercitare. Secondo noi questo è contrario agli accordi di Roma, per cui si può essere iscritti all'albo professionale solo se si è superato l'esame di stato. Questo si intende valido solo per i chimici che lavorano in Italia. L'italiano che va all'estero, anche se in Italia è iscritto all'albo professionale, accetta automaticamente le condizioni che sono prescritte per l'esercizio professionale nel Paese in cui si trova. Questo a livello tecnico. Allora, se in Italia si costituiscono società interprofessionali, con un medico ed un chimico, ad esempio, e uno di questi viene dall'estero, siccome all'estero non c'è l'esame di stato per il chimico e siccome la legge relativa alla istituzione di società professionali prevede che i soci devono essere iscritti all'albo, ne consegue che lo straniero non potrebbe essere iscritto all'albo, e quindi non potrebbe far parte di queste società.

Bisogna, allora, anche contemplare il caso dello straniero che viene in Italia e non ha iscrizione all'albo perchè all'estero spesso non esistono gli albi professionali nel senso stretto della parola. Questo straniero deve essere accettato provvisoriamente nell'albo, e quindi può esplicitare la propria attività professionale, cosicchè la società diventa internazionale.

La relazione che presenta il disegno di legge n. 77 dice che « resta ferma l'appartenenza degli associati al loro ordine pro-

fessionale, in modo personale e diretto per l'intera durata del loro *curriculum*, mentre l'appartenenza ad una società di professionisti può essere anche temporanea; l'albo professionale resta unico, con evidente vantaggi pratici e morali ».

Per quanto riguarda gli albi professionali c'è da dire questo: è difficile che si possa espellere uno dall'albo professionale; magari lo si può sospendere se non paga le quote, ma è difficile che lo si espella, tranne casi assai gravi. Però può anche avvenire che ci siano provvedimenti disciplinari e quindi ci sia l'espulsione: un chimico o un medico possono, ad esempio, incappare nella legge antidroga o in altro incidente professionale, e venire espulsi. Allora, se l'incriminato è membro della società, cosa succede? Succede che viene espulso ugualmente. Questo mi pare normale, e quindi l'albo rappresenta l'unico elemento che dà garanzia dell'attività professionale sotto il profilo deontologico.

Oggi però abbiamo qualche problema, e cioè il lavoro del professionista, per alcuni settori, non è veramente inteso come libera professione: oggi abbiamo più lavoro dipendente che indipendente. Faccio il caso dei chimici, ma questo vale anche per i medici e per appartenenti ad altre categorie, che non sono più liberi professionisti.

Noi abbiamo circa ottomila iscritti all'albo nazionale dei chimici, ma solo un paio di centinaia forse esercitano realmente la libera professione. Oggi la maggior parte dei chimici è occupata presso industrie o enti che hanno veramente un grande sviluppo e sappiamo che le responsabilità di tali chimici che esplicano attività dipendente sono spesso assai maggiori e socialmente più importanti di quelle dei liberi professionisti. Noi cerchiamo di tenerli organizzati tutti ovviamente nell'albo, per motivi deontologici e di tutela della professione, fin dove ciò è possibile. Ci sono chimici che fanno gli insegnanti, cioè — e che hanno esigenze diverse rispetto al chimico che lavora in una industria petrolchimica, metallurgica o di altro tipo. Allora si sta pensando di istituire degli elenchi, cioè di fare una specie non

dico di serie B del professionista, ma di fare degli elenchi suppletivi, che dovrebbero comprendere questi professionisti che non fanno il loro vero mestiere salvo che saltuariamente; perchè un chimico che insegna matematica indubbiamente non fa la sua professione. Questo capita in molte professioni: molti ingegneri insegnano. Solo i medici non insegnano, ancora. Anche i dottori in legge insegnano diritto o lingue.

Allora, negli ordini professionali dovrebbero stare solo veramente quelli che esplicano la libera attività? Per i chimici, per esempio, si potrebbe arrivare ad un albo nazionale, con solo un paio di centinaia di iscritti. Questo comporta che se l'albo dovesse avere elenchi suppletivi, bisognerebbe che la legge contemplasse anche questi. La legge parla di albo unico. Domani però potrebbe anche avvenire questo. Io sono professore universitario e, fra circa due anni, potrei passare alla dirigenza. Questo comporterà automaticamente le dimissioni dall'albo professionale poichè non potrei più esplicare attività professionale, la legge parla chiaro. Extra cattedra non posso più farlo. Tutti i disegni di legge sono ispirati ad una linea fondamentale, sono legati a filo unico. Quindi non si può più fare niente. Il professore universitario che diventa dirigente deve essere escluso dall'albo. Allora, in una società professionale, domani questo non ci può stare. E mi sembra che sia un fatto un po' limitato, perchè il professore universitario è sempre una persona che si tiene aggiornata, ha ampi contatti nel proprio Paese e con l'estero sul progresso della scienza e delle tecniche.

Non so come si possa mettere sotto forma di normativa, però bisognerebbe dire che l'albo nazionale, che resta unico, può avere un elenco suppletivo.

Poi c'è un altro fatto. L'articolo 10 di questo progetto di legge stabilisce il principio secondo il quale il professionista che fa parte di una società professionale debba fornire la sua prestazione esclusivamente in nome e per conto della società, rimanendo proibita la partecipazione a più di una società. Però questo comporta anche che il profes-

sionista, per tutta l'attività che esplica, deve far capo alla società di cui fa parte. Se il professionista è chiamato come perito dal giudice in tribunale, in persona propria, se fa parte di una società io non so come si debba comportare. Non parlo dell'aspetto finanziario, perchè può fare convergere i fondi nella società, però il giudice del tribunale vorrà una persona unica responsabile, quindi un esperto, non vorrà sapere niente di società alle spalle eccetera. Questo è anche un punto da tenere presente. Credo che si potrebbe ipotizzare e inserire nella legge qualche caso che faccia eccezione alla normativa di assoluta dedizione di tutta l'attività in seno alla società almeno solo per questi casi. Cioè bisognerebbe statuire se il professionista deve essere svincolato dal portare la sua attività in seno alla società quando si tratta di perizie collegate a processi. I processi non sono cose semplici!

Poi c'è il problema della radiazione di un socio dall'albo. Disgraziatamente oggi si potrebbe sospendere un iscritto all'albo anche solo perchè non paga la quota annuale di rinnovo dell'iscrizione. Di solito uno non paga la quota perchè è pigro, non perchè non abbia il denaro. Allora si dovrebbe mandare una raccomandata all'interessato chiedendo il pagamento della quota. Se ancora non paga, si dovrebbe fare una denuncia alla procura... Però non si va a denunciare un collega perchè non paga la quota! Io so di un alto dirigente di società italiana che non paga la quota di iscrizione all'albo quasi con aria di sfida. Ci troviamo in questa impotenza, che ci fa sorridere in certi casi. Si può sospendere dall'albo. Allora non so, la sospensione momentanea dall'albo come verrebbe vista nel quadro di questa legge sulle società professionali?

Vorrei ora accennare alla questione del preavviso di sei mesi. Ecco, al fatto che un socio possa dare il recesso con il preavviso di sei mesi anche se la società è costituita a tempo indeterminato.

Mi pare che sei mesi sia un tempo che può andar bene per certe associazioni, per certe professioni che non hanno implicato impegni di capitale, e non possa andar bene

per associazioni che implicano impegni di capitale. Se domani ci mettiamo in quattro chimici, con circa 25 milioni a testa, per fare una società con cento milioni di apparecchiature, se uno comincia a dire che se ne esce, naturalmente porta uno scompiglio non indifferente. Questo non so come si possa codificare. Bisognerebbe che l'aspetto di impegno finanziario fosse in qualche modo sfumato per lasciare poi al legislatore la possibilità di scriverlo, in maniera che domani, di fronte a un fatto di questo genere, si possa sempre trovare una via. Ma sei mesi mi sembrano pochi. Non riesco a pensare a una società nella quale, dopo sei mesi, un collega si trasferisce. A meno che non si trovi un sostituto che viene alle stesse condizioni.

Due ultime osservazioni. Una riguarda l'articolo 17, tariffe: « Alle prestazioni fornite dalla società si applicano le tariffe vigenti per l'esercizio della professione in forma individuale ». Bisogna tenere presente che quando un professionista è chiamato da un giudice in tribunale non è retribuito secondo tariffa. Quindi questo è un fatto che contrasta con questa normativa. Io adesso complico il caso, cioè metto una persona che fa parte della società, che viene chiamata da un giudice di tribunale: deve operare in proprio, a prescindere dalla società e deve applicare le tariffe che il giudice non può applicare perchè non ha i mezzi finanziari a disposizione. Questo è un fatto che va tenuto presente. E qui gli ordinamenti sono piuttosto severi sulle applicazioni tariffarie.

La seconda osservazione riguarda l'articolo 19, investimenti: « Alle società professionali non sono consentite attività commerciali e imprenditoriali nè investimenti delle proprie disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati ovvero in quote di società esercenti imprese commerciali ».

Allora io dico questo: di fronte a questo articolo, io sono un po' perplesso, perchè quando si fa una società — ricado sempre sul tema di una società tecnica, che ha bisogno non solo di libri, ma anche di strumentazioni deperibili e costosissime — c'è

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

3° RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

necessità di accantonare i fondi per il ripristino delle attrezzature o per la loro riparazione, talvolta assai costosa nell'arco di quattro o cinque anni. Ora, non si può tenere il capitale fermo in un cassetto, con il deprezzamento che subisce la moneta oggi. Quindi sarebbe bene investirlo in qualche modo.

Ecco, questo è il punto che mi lascia un po' perplesso, perchè, non essendo ammessa alcuna possibilità, non dico speculativa, ma di valutazione, il capitale deve essere accantonato per poi comprare l'apparecchiatura per il rinnovo, in modo da mantenere gli strumenti al passo con il progresso. Questo articolo è un po' troppo vincolativo e non si può pretendere dai soci che di punto in bianco tirino fuori cinque, dieci, venti milioni di loro per ripristinare il capitale necessario all'acquisto di un'apparecchiatura più o meno sofisticata.

**PRESIDENTE.** La ringrazio delle notizie che ci ha dato e dell'analisi approfondita che ha fatto.

**LUBERTI.** Vorrei chiedere un chiarimento, in relazione all'osservazione che il professore qui ci ha fatto per quanto riguarda la possibilità concreta che si instauri un rapporto di carattere professionale societario tra professionisti del nostro Paese e professionisti stranieri, specie per il tipo di attività che egli ci ha riferito. È infatti più difficile che una collaborazione durevole avvenga tra un ufficio legale e un altro legale (non perchè non si possa verificare); si può verificare ma il tutto si esaurisce ad una pratica e ad una situazione giudiziaria ben precisata. Invece, il chimico potrebbe far parte, anche per un'opera di grande valore che riguarda una ricerca o un impianto, di una *équipe* di professionisti per un lavoro che può durare sei mesi o anche un anno e quindi si potrebbe porre il problema del rapporto societario. A parte che considero poco agibile tutto ciò, perchè vedrei più uno studio professionale che si rivolge ad un collega e quindi crea un rapporto *a latere*, risolvibile con soluzioni di caratte-

re giudiziario civile, mentre nel caso in cui si volesse introdurre il sistema societario per questo tipo di rapporti, non si può prescindere dal considerare la questione degli albi professionali. Infatti noi facciamo riferimento, nella legge, agli albi e il professionista straniero certamente si troverebbe in difficoltà o perchè la disciplina della professione cui appartiene nel suo Paese potrebbe essere diversa ed inoltre perchè non è pensabile che possa iscriversi in un albo italiano a carattere provvisorio o in modo transeunte.

Ho sentito un'osservazione a questo riguardo, ma non ho afferrato fino in fondo il tipo di soluzione che proponeva il professore.

**BIGHI.** E già previsto nel Trattato di Roma che quando un professionista, che viene in Italia dall'Inghilterra, per esempio, dove non c'è l'albo, se il titolo accademico è riconosciuto, automaticamente viene iscritto all'albo a tempo indeterminato, finchè resta in questo Paese a lavorare. Viene iscritto e lavora con tutti i diritti del laureato italiano, che è iscritto all'albo.

Per contro, l'italiano che va all'estero e ha il suo titolo di studio e l'iscrizione all'albo, non essendoci albo in Inghilterra, ma altri elenchi, se viene riconosciuto valido il titolo accademico, acquisisce tutti i diritti di chi opera in quel Paese. Quindi non è un problema il fatto della iscrizione, perchè è previsto.

**LUBERTI.** Dovremmo allora fare noi un inciso, una riserva nella normativa che dica: « Salvo gli accordi internazionali in proposito ».

**BIGHI.** In base proprio al Trattato di Roma.

**LUBERTI.** Cioè fare riferimento specifico al Trattato di Roma.

**BIGHI.** C'è proprio un comma dove questo è previsto.

**PRESIDENTE.** Lei, comunque, avrà il resoconto stenografico per la correzione.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

Può anche aggiungere questo articolo del Trattato di Roma.

**B E O R C H I A .** Le considerazioni che ha fatto il professore Bigli sono per larga parte comuni a quelle fatte da altri rappresentanti di Ordini professionali. Mi sembra, però, di dover rilevare una cosa. Cioè, esistono, per altre categorie professionali, delle norme per le quali l'iscrizione è subordinata esclusivamente all'esercizio della libera professione. Lei, invece, ci ha detto che l'Albo nazionale dei chimici ricomprende, oltre che i liberi professionisti, che sono in misura molto ridotta, anche chimici dipendenti da istituti e anche da aziende private.

Lei, poi, ha fatto un'osservazione in ordine alla previsione di esclusività dell'esercizio professionale. Vorrei che lei ci precisasse questo aspetto, tenendo conto che questo è un disegno di legge che non intende dare una regolamentazione della singola libera professione, quanto, partendo dal presupposto che esistono delle normative specifiche per ogni singola professione, riconoscere quindi normativamente la possibilità della costituzione di società tra questi liberi professionisti.

Ora, non le pare che l'aver un albo così inflazionato, se consente, possa costituire un pregiudizio o possa consentire in qualche misura, in qualche maniera la possibilità di superare questo ostacolo della esclusività, giacchè io credo che questa legge si attagli e possa essere riferita esclusivamente a coloro che esercitano la libera professione?

Poi, se mi consente, volevo dirle un'altra cosa, in merito all'osservazione che lei ha fatto sugli investimenti, previsti dal disegno di legge, e consentiti soltanto per beni pertinenti all'attività. Il divieto sussiste soltanto per i beni non pertinenti all'attività professionale. Ma per i beni pertinenti all'attività professionale, in relazione a quelle che sono le diverse esigenze di strumentazione e organizzazione delle varie professioni (è chiaro che per i chimici sarà una cosa diversa dagli avvocati o dagli ingegneri), questa possibilità di investire in beni strumentali all'esercizio della società esiste, non è vietata. Vi è però da fare una ulteriore considerazione, accanto a

questa, e cioè che vi deve essere un limite, al fine di non trasformare questa società fra professionisti intellettuali in una società imprenditoriale.

Proprio nel settore che il professore rappresenta, esistono dei confini piuttosto indefinibili fra l'attività imprenditoriale e l'attività della libera professione.

Un istituto di analisi cliniche, di ricerche chimiche fino a che punto è società tra professionisti e a che punto diviene una impresa, un'attività imprenditoriale e commerciale e fino a che punto la sua regolamentazione rientra fra quella che noi qui prevediamo e quando rientra fra quella che attiene alle normali società commerciali? Da questo punto di vista desidererei che lei ci dicesse la sua opinione, in relazione al limite che deve intervenire tra le due forme.

**B I G H I .** Se ho capito bene, le osservazioni sono due. Primo, l'iscrizione all'albo. Per l'esercizio della professione, occorre, come è noto, innanzi tutto l'abilitazione e quindi l'iscrizione all'albo. Però, il fatto di essere iscritti all'albo non comporta l'obbligo ad esercitare la libera professione. La iscrizione è l'accantonamento di un titolo che dà diritto ad espletare una certa professione. L'iscritto può essere chiamato a firmare dei certificati di analisi fatte magari da un perito chimico di sua fiducia. Questo, sinteticamente, per quanto riguarda l'iscrizione all'albo.

Per quanto riguarda la seconda domanda, relativa ai beni pertinenti, si potrebbe dire che un massimo del venti per cento di quello che è l'utile dell'impresa, di questa ipotizzata società, possa essere accantonato, non a fondo perduto, ma in titoli di Stato, come tali controllabili.

**B E O R C H I A .** Insomma, si tratterebbe di sottrarre una quota di ammortamenti.

**B I G H I .** Sì, e questa quota può essere accantonata in titoli di Stato.

**P R E S I D E N T E .** Non essendoci altre domande ringraziamo vivamente il nostro illustre interlocutore.



*Viene introdotto il dottor Perone.*

Il dottor Perone è latore di una lettera del Presidente del Consiglio nazionale degli attuari, di cui do lettura:

« Mi riferisco al cortese invito che la Signoria Vostra mi ha rivolto di partecipare alla riunione che avrà luogo domani presso di lei, allo scopo di svolgere una indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge numero 77: « Disciplina delle società tra professionisti ». Poichè mi trovo costretto a letto da un attacco influenzale, mi è impossibile partecipare alla riunione, per la quale è delegato a tutti gli effetti il dottor Adriano Perone, Segretario del Consiglio. Voglia gradire i miei saluti più cordiali ».

Credo che non ci siano osservazioni e pertanto possiamo esporre al dottor Perone quella che è la situazione, che egli peraltro conoscerà.

Si sta facendo una indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 77 per la disciplina delle società tra professionisti. Questo disegno di legge era già giunto in porto al Senato nella precedente legislatura. Poi è tornato, è stato ancora approvato e mandato in Aula. L'Aula ha ritenuto che si approfondisse la situazione, specialmente in relazione alla società interdisciplinare, tra professionisti di diversa categoria, che non è che non fosse stata oggetto di indagine e di studio, ma che poi era stata esclusa, ritenendosi che ci fossero delle difficoltà anche di un certo rilievo. Per esempio, quella delle diverse norme deontologiche che regolano le varie professioni.

Nel riprendere questo esame, la Commissione ha deciso di fare una indagine conoscitiva. Questa indagine, naturalmente, concerne tutto il disegno di legge e quindi lei potrà esporre liberamente il suo pensiero in relazione a tutte le soluzioni che il disegno di legge offre. In particolare ci son due problemi. Quello che le dicevo, dell'interdisciplinarietà e un altro, che è venuto fuori in questa terza fase di studio del disegno di legge, attraverso la presentazione di alcuni emendamenti, e cioè se per queste società professio-

nali potesse essere adottata anche la forma della società cooperativa.

Questi sono i problemi fondamentali, ma su tutto lei potrà dire — ripeto — quello che vuole. Se non ci sono osservazioni do la parola al dottor Perone.

*P E R O N E*. Per quanto riguarda il problema delle società interprofessionali il Consiglio nazionale degli attuari ha già espresso l'avviso che esso vada affrontato con urgenza e possibilmente risolto sul piano legislativo attraverso una opportuna estensione del provvedimento in esame. Nella lettera indirizzata al Ministero di grazia e giustizia in data 8 novembre 1976, infatti, il Consiglio, che era stato invitato a formulare le proprie osservazioni sullo stesso disegno di legge, si esprimeva, tra l'altro, richiamando l'attenzione delle autorità competenti « sulla necessità ... di procedere ad una analoga iniziativa nei confronti delle società interprofessionali (gruppi di lavoro costituiti da operatori di diversa competenza professionale) e sulla indubbia opportunità che la regolamentazione di queste ultime avvenga nell'ambito dello stesso dispositivo cui si dovrà uniformare l'esercizio delle società professionali di categoria ».

Indubbiamente l'attuazione di tale suggerimento implica il superamento delle difficoltà cui si è fatto cenno all'inizio, prima fra tutte quella connessa alla circostanza di dover armonizzare i rapporti tra professionisti che operano ciascuno nel contesto di un proprio ordinamento deontologico. La questione potrebbe però trovare soddisfacente definizione, a nostro avviso, nell'ambito di un organismo composto da rappresentanti delle varie categorie professionali, organismo che peraltro già esiste: intendo riferirmi al « Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali degli Ordini e Collegi professionali », istituito con legge n. 234 del 1958, cui andrebbe demandato appunto il compito di dirimere eventuali controversie in ordine alla applicazione delle comuni norme legislative e delle peculiari regole deontologiche.

Passando ad altri aspetti del disegno di legge, il Consiglio nazionale degli attuari de-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

sidera richiamare l'attenzione di codesta Commissione sui contenuti espressi dagli articoli 1, 10 e 19.

Nel primo si stabilisce che la società tra professionisti possa assumere la sola forma di società semplice; ci si chiede tuttavia se la norma non risulti troppo limitativa anche sotto il profilo dell'allineamento con le legislazioni vigenti presso altri Paesi, soprattutto europei, ove è prevista una notevole varietà di forme associative (in Francia, ad esempio). Questo spunto di riflessione merita chiaramente un approfondimento tecnico che però mal si colloca nel campo delle competenze professionali dell'attuario.

L'articolo 10 disciplina la « esclusività dell'esercizio professionale » vietando al professionista sia la partecipazione a più società che l'esercizio di una propria autonoma attività. Anche nei confronti di tale disposizione non si è potuto fare a meno di manifestare le più serie perplessità. Non è chi non veda le ragioni che possono aver ispirato agli estensori del « disegno » una norma così tassativa; tuttavia esprimiamo il parere che una meno vincolante regolamentazione delle modalità di partecipazione dei singoli professionisti all'esercizio associato possa giovare non poco allo sviluppo di questo moderno modulo operativo che le obiettive esigenze della collettività cui il servizio di consulenza professionale si rivolge, reclamano già da tempo.

Con l'articolo 19, infine, si circoscrive il dominio delle attività consentite alle società professionali con la proibizione di quelle a carattere commerciale e imprenditoriale e soprattutto si fa divieto di investire le disponibilità in beni estranei all'esercizio dell'attività professionale. Crediamo di dover individuare nella preoccupazione di non snaturare la funzione delle società professionali la ragione di fondo che ha suggerito di porre così severe limitazioni alle possibilità di investimento degli utili realizzati, ma ancora una volta sembra conveniente riesaminare il problema al fine di appurare se una più articolata disciplina della materia non possa servire ugualmente allo scopo dichiarato offrendo al tempo stesso apprezzabili motivi di consolidamento del gruppo associato e di incenti-

vazione all'esercizio dell'attività professionale.

Le norme di cui all'articolo in questione sono comunque da definire anche in relazione ad un'eventuale modifica dell'articolo 1 intesa ad ammettere la costituzione di società professionali in forme giuridiche diverse dalla sola (società semplice) attualmente prevista.

Concludendo, desidero aggiungere che il Consiglio nazionale degli attuari ha accolto con molta soddisfazione l'iniziativa parlamentare che darà finalmente ai professionisti italiani la possibilità di offrire alla collettività nazionale un più efficace servizio e di operare sul piano internazionale (specie se si provvederà ad estendere il « disegno » alle società interprofessionali) con strumenti adeguati alle esigenze concorrenziali. Per quanto riguarda, in particolare, la categoria che in questo momento rappresento, il provvedimento in esame non presenta ancora una importanza determinante (il numero degli attuari, pur accrescendosi di anno in anno, non raggiunge le 500 unità ed inoltre la maggior parte dei professionisti presta servizio negli enti di previdenza sociale, nelle compagnie di assicurazione, nelle aziende industriali), ma è stato ugualmente accolto con notevole interesse nella convinzione che esso costituisca un valido supporto al futuro sviluppo della libera professione.

**P R E S I D E N T E .** La ringrazio, dottor Perone, delle osservazioni e delle puntualizzazioni che ha fatto.

**P E R O N E .** Ringrazio lei che mi ha dato occasione di esporre questi pensieri a nome del Consiglio che rappresento.

**P R E S I D E N T E .** Se non ci sono osservazioni ascolteremo ora i rappresentanti dell'Ordine nazionale dei biologi. Sono presenti il vice presidente dottor Michiele Ginolfi e il consulente dottor Marino De Leonardis.

Come loro sanno, stiamo conducendo una indagine conoscitiva sulle società tra professionisti. A questo proposito, la Commis-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

sione ha deciso di fare questa indagine per raccogliere elementi, dati, osservazioni e cercare di stendere un disegno di legge il migliore possibile. Fra le personalità, gli Ordini che abbiamo deciso di ascoltare, c'è anche il loro.

Credo che conoscano la situazione legislativa del disegno di legge. Cioè, noi siamo davanti alla Commissione in sede referente per poi riferire in Aula e proporre un testo di legge. Questo testo era già stato proposto, nella passata legislatura, e aveva avuto l'approvazione del Senato. Poi finì davanti alla Camera e non poté essere discusso per la fine della legislatura.

Tornato di nuovo ad essere presentato qui al Senato, è andato di nuovo in Aula e qui si è osservata soprattutto una cosa da parte del Sottosegretario per la giustizia: che forse era bene allargare il disegno di legge, la regolamentazione delle società professionali anche alle società interdisciplinari, cioè alle diverse professioni, per cui anche i professionisti di diverse categorie, di diverse specie, di diversa provenienza, potessero mettersi in società.

Questa era l'idea del Sottosegretario, idea che era già stata presa in esame, del resto, da questa Commissione. Poi si era abbandonata, perchè ci sembrava che le difficoltà non mancassero, soprattutto dal punto di vista deontologico per le diverse norme che regolano le diverse professioni.

Comunque, ora stiamo anche su questo punto ad approfondire l'indagine, così come poi, attraverso alcuni emendamenti, è venuto in rilievo da parte di alcuni che si riteneva opportuno che eventuali società professionali potessero assumere la forma di società cooperative.

E allora, su questi due punti e su tutti gli altri punti sui quali loro credevano di darci il loro aiuto e loro conforto, noi gridiremmo sentirli.

*GINOLFI.* Credo sia in possesso di tutti gli onorevoli senatori copia di una lettera, a firma del nostro presidente, in cui si propongono emendamenti al disegno di legge n. 77.

*PRESIDENTE.* Quindi lei sostanzialmente si riporta a questa lettera?

*GINOLFI.* Sì, in sostanza non posso che riportarmi a questa lettera.

*PRESIDENTE.* Forse sarebbe bene darne lettura. Vuole farlo lei, dottor De Leonardis?

*DE LEONARDIS.* D'accordo. « A seguito della richiesta di parere pervenuta a questa sede il 21 ottobre 1976 il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, nella sua riunione del 28 novembre 1976 facendo riferimento al disegno di legge (n. 77 - Senato della Repubblica) tendente a disciplinare le società tra professionisti propone i seguenti emendamenti.

Con riferimento all'articolo 4, al secondo comma, andrebbe aggiunta la parte che segue: "Nel caso in cui i professionisti associati appartengano a ordini o collegi professionali diversi, la comunicazione di cui al comma precedente va fatta a tutti i consigli degli ordini o collegi professionali interessati".

Ciò si spiega osservando che ad avviso del Consiglio dell'ordine la società può essere fatta tra professionisti appartenenti anche ad ordini professionali diversi.

L'ultimo comma dell'articolo 4 va soppresso, perchè inutile. Infatti i consigli degli ordini o collegi professionali sono quelli che curano l'iscrizione nel registro allegato all'albo. Non ha senso, quindi, che venga data notizia a chi ha curato l'iscrizione.

Con riferimento all'articolo 7, all'ultimo rigo del primo comma va aggiunta la seguente frase: "tende a garantire la società nel suo complesso e purchè si tratti di attività che rientra nell'oggetto sociale".

Con riferimento all'articolo 11, il secondo comma andrebbe più semplicemente così scritto: "Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai professionisti" ».

*DE CAROLIS.* Però, in questa maniera escludereste la società. C'è un control-

2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

to sulla società nel suo insieme, perchè l'articolo 11 dice: « Gli ordini e i collegi professionali esercitano nei confronti dei soci e della società professionale i poteri e le funzioni previsti dai vigenti ordinamenti riguardo ai singoli professionisti ».

**PRESIDENTE.** Lasciamolo finire, poi si faranno le osservazioni.

**DE LEONARDIS.** Ciò si spiega osservando che tradizionalmente i poteri degli ordini professionali si esercitano unicamente sui propri iscritti. Va altresì precisato che l'attività della società è sempre, nella sostanza, attività posta in essere dai professionisti, ai quali unicamente si può far risalire ogni responsabilità penale o amministrativa e ai quali spetta il rispetto delle regole di deontologia professionale.

Va altresì ritenuto che il rispetto degli obblighi assunti dal professionista con il contratto sociale non possa essere affidato in alcun modo agli ordini professionali, ma costituisce oggetto di controversia da risolvere dinanzi al giudice ordinario.

Se poi il mancato rispetto delle regole, che governano la vita delle società, concreta anche una mancanza alle regole di deontologia professionale, spetterà ai soci far valere la responsabilità contrattuale e agli ordini o collegi quella disciplinare.

Con riferimento all'articolo 12, tale norma andrebbe del tutto soppressa. Essa, infatti, ove restasse, porterebbe i collegi e gli ordini professionali a trasformarsi in giudici di materia contrattualmente regolata, cioè dei patti sociali.

Le controversie sul contratto di società debbono, invece, restare di competenza della magistratura. Gli ordini professionali potrebbero intervenire successivamente alla formazione del giudicato e semprechè la violazione degli accordi di società concreti anche una mancanza alle regole di deontologia professionale o uno svilimento del decoro e del prestigio del titolo professionale.

Con riferimento all'articolo 15, il primo periodo andrebbe così riscritto: « In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusioni del socio, la quota di patrimonio netto alla da-

ta di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro sei mesi dall'accertamento dell'evento... ».

Ciò in quanto potrebbe accadere che la società prenda conoscenza dell'evento molto tempo dopo il suo verificarsi.

**PRESIDENTE.** Ringraziamo il dottor Ginolfi e il dottor De Leonardis per la loro interessante partecipazione a questa nostra indagine.

Poichè siamo in anticipo sui nostri lavori, possiamo sospendere la nostra seduta e riprenderla alle ore 13.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

*La seduta, sospesa alle ore 12,20, riprende alle ore 12,55.*

*Vengono introdotti l'ingegner Giuseppe Tomaselli, l'ingegner Leo Calini e l'avvocato Giancarlo Modonesi.*

**PRESIDENTE.** Come loro sanno, la Commissione giustizia sta conducendo una indagine conoscitiva in relazione alle società professionali, di cui al disegno di legge n. 77. Questo provvedimento ha avuto un certo *iter* che forse loro non conoscono; nella trascorsa legislatura fu approvato dal Senato ma decadde per fine della stessa quando era già alla Camera dei deputati. Tornato successivamente in questa Commissione, fu approvato; in Aula il sottosegretario onorevole Dell'Andro sottolineò come forse non sarebbe stato inopportuno approfondire l'indagine per quanto riguardava le società interdisciplinari. Il problema, invero, era stato studiato, ma poi accantonato anche per motivi di ordine pratico: come loro sanno, infatti, il nostro Paese è, in materia, piuttosto indietro. L'invito del Ministero di grazia e giustizia, e più precisamente del suo Sottosegretario, indusse l'Assemblea del Senato a rimandare il disegno di legge a un nuovo esame della Commissione, esame che stiamo facendo, e la Commissione ha deciso in proposito una indagine conoscitiva in modo da sapere gli orientamenti e le os-

servazioni che possono venire dai diversi Ordini per tentare di formulare un disegno di legge che sia il migliore possibile.

I problemi fondamentali sono rappresentati innanzi tutto dall'eventuale allargamento delle società professionali anche a professionisti di discipline diverse ed, inoltre, dalla possibilità di consentire la realizzazione di società professionali anche sotto la forma di cooperative (quest'ultimo problema è emerso in Commissione con la presentazione di appositi emendamenti).

Al di là di questi due problemi cruciali, potrete naturalmente esprimere i vostri giudizi, anche ampiamente critici, se del caso, sul disegno di legge, che indubbiamente ci saranno di conforto e di aiuto nella nostra opera.

Do pertanto la parola al presidente del Consiglio ingegnere Giuseppe Tomaselli.

**T O M A S E L L I .** Ringrazio il Presidente e la Commissione dell'invito rivoltoci. Ho ritenuto di farmi accompagnare anche dal Presidente del sindacato nazionale degli ingegneri liberi professionisti poiché questo organismo è una delle componenti che ha maggior interesse alle società professionali. Lei ben sa che il Consiglio nazionale degli ingegneri oggi è formato da ingegneri liberi professionisti e da ingegneri non liberi professionisti, per cui il problema delle società professionali lo abbiamo visto anche da questo punto di vista e per quanto andrò ad esporre, abbiamo cercato di contenere l'esigenza di questi colleghi dipendenti per la partecipazione, o meno, alle società professionali.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri esprime, in termini precisi e prioritari, positivo apprezzamento per l'iniziativa legislativa che trova espressione nel testo del disegno di legge n. 77, ritenendo che sia indispensabile una regolamentazione autorizzativa dell'esercizio associato della professione in circostanze del tutto particolari, sia per quanto riguarda l'ambito nazionale, sia per quanto attiene le necessarie possibilità di espressione all'estero, onde affrontare la agguerrita concorrenza di gruppi stranieri, che, in forza delle rispettive legislazioni, pos-

sono legittimamente svolgere attività professionale in forma associata. Infatti noi, all'estero, abbiamo notevoli difficoltà mentre viceversa, cioè dall'estero verso l'Italia, forse le difficoltà sono minori, almeno al momento attuale.

Consequente alla considerazione che precede è il rilievo che il testo del citato disegno di legge n. 77 apparirebbe sicuramente più rispondente a esigenze profondamente sentite, ove la sua formulazione, particolarmente all'articolo 1, consentisse la costituzione di società tra professionisti diversi, muniti di diverso titolo di studio e abilitati a diversi campi di esercizio professionale.

Tale possibilità consentirebbe l'organizzazione di società idonee a fornire prestazioni interprofessionali che, particolarmente nel settore dell'ingegneria industriale, dell'edilizia e dell'urbanistica, corrispondano a precise istanze della committenza.

La possibilità di costituire, inoltre, società interprofessionali favorirebbe senz'altro un positivo interscambio e integrazioni di prestazioni professionali, oggi necessariamente affidato a collaborazioni occasionali e quindi prive di quell'organico coordinamento che ne potrebbe assicurare validità di contenuti ed elevati livelli di qualità.

E ancora da osservare che un simile tipo di società, anche per quanto riguarda l'esercizio di professioni diverse da quella dell'ingegnere, consentirebbe la realizzazione di agevoli condizioni per l'inserimento di giovani professionisti, fornendo a questi ultimi possibilità di ampie individuazioni di problemi complessi e interdipendenti.

In relazione a quanto sopra indicato, ma al preciso fine di garantire il contenuto delle singole prestazioni integrate, si ritiene opportuno segnalare la necessità che le singole attività svolte dalle società, nonchè i relativi atti, elaborati e simili, siano svolti, realizzati e firmati da soci muniti della necessaria abilitazione a questo, nell'ambito delle rispettive competenze professionali. Tale principio, ad avviso dello scrivente Consiglio nazionale, potrebbe trovare idonea collocazione nell'articolo 3 del citato disegno di legge.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

Per chiarezza, occorre tener presente nella costituzione delle società professionali, il problema obiettivo dei limiti di competenza, attualmente ancora irrisolto.

Non si vorrebbe che esse risultassero uno strumento di copertura per attività esorbitanti la competenza di alcuni.

Ad esempio, potrebbe configurarsi la possibilità, che una società costituita da dieci geometri ed un ingegnere, svolgesse generalmente un'attività professionale a livello di competenza dei tecnici laureati, e ciò con la possibile copertura dell'unico socio ingegnere.

Con questa puntualizzazione, si vuole pertanto affermare con chiarezza, l'esigenza che nello statuto risulti l'obbligo a che gli elaborati siano firmati dal singolo professionista che se ne assume la responsabilità.

In funzione della tutela di interessi pubblici che superano meri interessi di settore o di categoria, si ritiene altresì indispensabile stabilire il principio secondo il quale possano far parte di società professionali solo quei professionisti nei cui confronti non esistano incompatibilità all'esercizio della libera professione in forza di legge, regolamenti, o contratti. Tale precisazione, che potrebbe trovare logica collocazione nel contesto dell'articolo 1, consentirebbe da un canto di assicurare il rispetto di quelle norme che oggi limitano l'esercizio della libera professione da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, dall'altro, di assicurare alla committenza piena possibilità di riscontro circa lo *status* giuridico dei professionisti a cui viene commesso l'incarico.

In rapporto a quanto precedentemente espresso, è senz'altro ravvisabile l'opportunità di un'adeguata modifica dell'articolo 10, il quale apparirebbe più rispondente alle necessità medesime, laddove, disponendo in termini di esclusività dell'esercizio professionale, modificando il principio che i soci debbano fornire le loro prestazioni esclusivamente nell'ambito societario, stabilisce che ai soci è solo inibito l'esercizio della libera professione al di fuori della società. Ciò potrebbe così consentire ai professionisti dipendenti di imprese private, a cui è consentita attività complementare, di poter legiti-

tamente assumere la veste di membri di società professionali.

In relazione al disposto di cui all'articolo 11 del testo del disegno di legge, il Consiglio nazionale rappresenta l'opportunità di una maggiore puntualizzazione delle funzioni dei Consigli degli ordini e dei collegi professionali, sì da consentire, a questi ultimi, possibilità di accertamento circa la regolare costituzione delle società medesime, onde evitare che queste possano trasformarsi in strumenti fittizi di esercizio di attività professionale in forma di impresa e in contrasto con la normativa che delimita gli ambiti di competenza dei singoli professionisti.

In ordine a quanto disposto all'articolo 17 del testo del disegno di legge n. 77 — e cioè in materia di applicazione di tariffe — è avviso del Consiglio nazionale che gli importi di compenso per attività svolte dalle società professionali debbano essere aumentati in ragionevole proporzione (si indica, in questa sede, una percentuale di aumento del dieci per cento), avuto riguardo alla circostanza che prestazioni della società professionale verranno senz'altro rese in termini di pieno coordinamento e integrazione, ciò risolvendosi in una sostanziale riduzione degli onorari della committenza, ove questa si rivolgesse alle prestazioni di singoli professionisti, ciascuno per l'ambito di propria competenza. Ciò consentirebbe, inoltre, di salvaguardare l'esercizio della libera professione, a livello individuale, che verrebbe altrimenti posto in difficili condizioni di concorrenzialità con le società di professionisti.

Per quanto inoltre riguarda il disposto di cui all'articolo 20, il Consiglio nazionale suggerisce di estendere a cinque anni il termine di soggezione a registrazione a tassa fissa dei contratti sociali, onde favorire la costituzione delle società di cui si tratta, in corrispondenza delle esigenze di cui innanzi si è fatto cenno.

In relazione, infine, all'articolo 24 del disegno di legge n. 77, si ravvisa come indispensabile l'opportunità che esso sia sottoposto, al fine di evitare che le società professionali estere (frequentemente organizzate in forme di impresa con ampia disponibilità di capitali) possano affermare una

schacciante superiorità sul piano concorrenziale nei confronti delle società professionali disciplinate dalla legge del nostro Paese.

Discende dalle considerazioni che precedono, l'apprezzamento negativo del Consiglio nazionale in ordine al disegno di legge n. 660 della Camera dei deputati, il quale frammentariamente dispone il mero riconoscimento di imprese che forniscano prestazioni professionali, essendo chiaro che la limitata portata del provvedimento e la destinazione a cui si volge si risolverebbe in gravissimo pregiudizio per l'esercizio della professione nei termini in cui essa viene svolta.

In sostanza riteniamo che se questo disegno di legge n. 660 della Camera dei deputati venisse approvato, le società di cui trattiamo non avrebbero alcun senso.

Questo è il contributo che il Consiglio nazionale degli ingegneri ritiene di poter dare al problema; so che lei, signor Presidente, ha fatto richiesta in ordine al problema delle società in forma cooperativa. Qui noi non abbiamo idee chiare, in quanto non abbiamo approfondito l'argomento; comunque se si dovesse prevedere anche una forma associata del genere, riteniamo che la regolamentazione debba essere molto chiara, appunto per evitare possibili confusioni.

**P R E S I D E N T E .** La ringrazio del contributo che ha fornito e do la parola al presidente del Sindacato nazionale ingegneri liberi professionisti, ingegner Calini.

**C A L I N I .** Noi abbiamo concordato col Consiglio nazionale il testo della relazione svolta or ora dall'ingegner Tomaselli; avremmo peraltro preferito che le società professionali potessero costituirsi soltanto tra liberi professionisti. Questo allo scopo di dare un'individuazione più precisa e anche più coerente al disegno di legge sul quale siamo oggi chiamati ad esprimere un parere. Il fatto di una certa confusione che si determina nei nostri ordini professionali, proprio per l'appartenenza ad essi di ingegneri a titolo di lavoro subordinato sia di imprese private che di imprese pubbliche potrebbe portare, anche nella gestione della socie-

tà professionale, dei contrasti di competenze o delle possibili incompatibilità che non apparirebbero evidenti all'esterno, ma che potrebbero, domani, alimentare non dico una specie di sottobosco, ma certo un qualcosa che non sarebbe troppo chiaro e veramente pertinente all'attività che la società deve svolgere.

Nel settore estero queste limitazioni sono molto evidenti perchè l'attività professionale libera è nettamente scissa da quella a titolo subordinato. Forse, se si rispecchiasse questa tendenza anche nel nostro Paese, non sarebbe male per un chiarimento dei reciproci rapporti. Ciò porterebbe, se non altro, ad un contributo molto chiaro e preciso della categoria che rappresento.

**P R E S I D E N T E .** Mentre ringrazio l'ingegner Calini per questo suo contributo, credo di poter sottolineare che il testo attuale del disegno di legge, in fondo, accoglie quanto diceva l'ingegner Tomaselli; all'articolo 10 parla infatti di esclusività dell'attività professionale. La Commissione peraltro terrà nel dovuto conto le osservazioni fatte.

Se l'avvocato Modonesi non desidera intervenire, gli onorevoli colleghi possono senz'altro rivolgere, se credono, le domande che riterranno opportune.

**B O L D R I N I C L E T O .** Sostanzialmente, le questioni che sono scaturite da questa indagine conoscitiva sono state già riflesse in alcuni emendamenti che noi stessi abbiamo presentato. Mi pare però che uno degli aspetti colti indubbiamente dalla relazione presentataci, quello cioè dell'appartenenza a società interdisciplinari di professionisti qualitativamente diversi (ad esempio, geometri ed ingegneri) non ponga soltanto un problema di progettazione e di firma del professionista (concetto peraltro già implicito nel fatto stesso che nella società professionale la prestazione deve essere personale), ma ponga anche un problema di tariffe. In altri termini, come si può risolvere la questione delle tariffe? È evidente, infatti, che il geometra che appartiene alla società professionale insieme all'inge-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE3<sup>o</sup> RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

gnere, chiede la tariffa di quest'ultimo. Ritengo che non ci siano dubbi su questo; nè credo che si possano fare casi di professionisti più o meno onesti. Mi pare che questo sia ormai nello stato delle cose: il fatto che il geometra che progetta presenti tale progetto a nome dell'ingegnere è infatti ricorrenza comune in tutte le zone sismiche d'Italia. I calcoli del cemento armato insomma vengono firmati da un ingegnere compiacente: se quest'ultimo prende o meno la tangente, non lo so (si tratti di rapporti professionali o non). È certo però che il problema si pone in questi termini.

Dovunque — ripeto — esiste l'obbligo della presentazione al Genio civile dei calcoli del cemento armato, è abituale che tale calcolo venga fatto da geometri. E non si deve pensare che io sia nemico dei geometri (due miei fratelli sono appunto geometri) ma non posso non far presente che l'Italia è inondata dai cubetti dell'architettura dei geometri, è inondata cioè da questa progettazione a livello, per così dire, inferiore, non adatta nemmeno agli ambienti ove si colloca.

Come pensa dunque, il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, che possa essere risolto il problema delle tariffe? Qui viene posto soltanto il problema della firma, ma questo, in una società di professionisti onesti, è già implicito nelle norme legislative: quello che invece a me preme di sapere è come si può risolvere — ripeto — il problema delle tariffe, partendo dal presupposto che io non credo ai professionisti onesti in questo campo. Tengo a precisare che sono un professionista anche io.

*TOMASELLI.* Il senatore Boldrini ha perfettamente ragione nel porre questa domanda. Ritengo però che il problema del rapporto ingegnere-geometra non lo si possa risolvere con la società professionale; è un discorso che abbiamo già affrontato in collaborazione col Ministro di grazia e giustizia nella nostra commissione interprofessionale, commissione che però purtroppo non ha ancora raggiunto lo scopo che si era prefisso; e questo anche perchè, ovviamente, la non regolamentazione consente di spaziare come si vuole, mentre quando que-

sta interviene si è tenuti ad operare nei limiti prescritti.

Per quanto riguarda in particolare la questione della tariffa professionale, dirò che, in sostanza, all'interno della società professionale ogni professionista dovrà occupare il posto che gli compete: l'ingegnere svolgerà la sua funzione nei limiti della sua competenza professionale ed il geometra la svolgerà nei limiti della sua. Sarà però la società che dovrà trasmettere la parcella alla committenza e sarà quindi all'interno della società stessa, eventualmente, che questo discorso potrà avvenire; il discorso cioè se il geometra per la prestazione che dà, vorrà essere pagato con la tariffa dell'ingegnere. Non credo però che questo possa verificarsi.

*BOLDRINI CLETO.* L'utente che si rivolge ad una società professionale, dove c'è un geometra ed un ingegnere, per avere dei calcoli delle strutture in cemento armato, ad esempio, di un condominio, poiché entrambi possono farli nel quadro delle loro competenze, non ha la garanzia che vengano fatti dall'ingegnere, nè ha la garanzia della parcella che gli si chiede, in quanto sicuramente la società non chiederà mai la parcella inferiore, ma chiederà sempre quella superiore. Tutto questo evidentemente fa riflettere sul caso del geometra che, attraverso la società ottiene il pagamento di una parcella superiore.

*TOMASELLI.* Vorrei anzitutto chiarire che non è prevedibile una società professionale per dare una prestazione di questo genere, che riteniamo essere assai limitata. Non penso quindi che si possa ipotizzare una società professionale per sole prestazioni inerenti a calcoli di strutture in cemento armato. Il senatore Boldrini, però, dice che il geometra potrebbe pretendere...

*BOLDRINI CLETO.* È la società che pretende, per il lavoro del geometra, la tariffa dell'ingegnere. Questo è il problema!

*TOMASELLI.* Ma il geometra che collaborazione può dare all'ingegnere? Pe-



2ª COMMISSIONE

3º RESOCONTO STEN. (25 gennaio 1977)

raltro, la legge n. 1086 che regola le strutture in cemento armato, stabilisce che queste sono di competenza dell'ingegnere, dell'architetto, del geometra, del perito nei limiti delle rispettive competenze.

**BOLDRINI CLETO.** È evidente però che l'utente non ha più la garanzia delle competenze attraverso la società professionale, là dove esistono uno, due o tre geometri ed un ingegnere. Quale garanzia ha l'utente che quella prestazione gli sia data e non soltanto firmata da chi è competente?

**TOMASELLI.** Potrei risponderle: *ubi maior, minor cessat*, ma forse non è il caso. Ora, se c'è l'ingegnere, chi è che firma l'elaborato? Evidentemente l'ingegnere.

**BOLDRINI CLETO.** Allora mi pare che si ponga una seria questione — una questione che però riguarda noi — allorché dovremo esaminare le società professionali interdisciplinari, laddove si tratta di stabilire la possibilità di società interprofessionali tra professionisti di diversa qualifica.

**CALINI.** Posso dire che la tariffa è sempre proporzionata alla qualifica dell'oggetto che si progetta, il quale evidentemente determina l'articolo di tariffa e la percentuale che va applicata appunto all'oggetto che si è realizzato. Lo stesso problema si verifica anche negli studi professionali odierani: se c'è come titolare un ingegnere che ha alle sue dipendenze, come spesso accade, 5-6 geometri, questi ultimi sono i collaboratori; l'ingegnere verifica e controlla e la firma è di chi è competente per l'oggetto che è stato progettato. La formazione della progettazione, insomma, è collettiva, ma la responsabilità l'assume chi firma e chi la presenta; quindi la tariffa deve compensare chi ha sulle spalle la responsabilità della bontà del progetto e ne assume le conseguenze, anche penali, nel caso in cui si verifichi qualcosa di anormale. Purtroppo oggi la legge n. 1086 non consente ai funzionari del Genio civile di esaminare l'elaborato e di vedere se rientra o meno nei limiti di competenza del geometra o dell'ingegnere; per-

tanto questa discriminazione alla presentazione dei progetti non si verifica, specie per quanto riguarda il cemento armato. Noi più volte abbiamo insistito, anche presso il Ministero dei lavori pubblici, perchè emanasse una circolare in cui le competenze fossero ben chiarite nella presentazione dei progetti. Si dà il caso, però, non solo che vi siano degli ingegneri che firmano dei progetti di geometri, ma anche che vi siano dei geometri che progettano dei fabbricati anche di 7-8 piani e che nessuno protesti. Purtroppo si tratta di una irregolarità che dovrebbe essere evitata in qualche modo.

**MODONESI.** Vorrei aggiungere solo una precisazione. Il fenomeno che il senatore Boldrini indica è un fenomeno in atto, che giustamente si pone alla coscienza di tutti i cittadini che sono attenti agli interessi collettivi al di là di quelli che sono gli interessi di categoria. Esso però è difficilmente risolvibile nell'ambito di una disciplina che regola l'attività delle società di professionisti. Il problema è legato invece ad una definizione normativa degli ambiti di competenza delle categorie. Trova spazio e soluzione legislativa, quindi, in una sede, direi, che non è quella naturale di una disciplina delle società interprofessionali.

**PRESDENTE.** Se gli onorevoli colleghi ritengono di non avere altre domande da rivolgere ai nostri interlocutori, non mi rimane che ringraziare molto cordialmente questi ultimi chiedendo loro scusa per averli incomodati e assicurandoli che le osservazioni, anche acute, che sono state qui fatte e l'elaborato che ci è stato letto saranno tenuti dalla Commissione nella debita considerazione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad altra seduta

*La seduta termina alle ore 13,30.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. RENATO BELLARBA